

“L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale” in materia di vilipendio della religione

GIUSEPPE CASUSCELLI
Università degli Studi di Milano

SOMMARIO

1. Premessa
2. Le tappe dell'evoluzione
3. Laicità e tutela penale
4. I “corollari” della laicità negli approfondimenti della Corte
5. La “forza politica” della Corte nella guida del processo di transizione
6. Conclusioni.

1. PREMESSA

Uniformandosi ai principi dello Statuto Albertino (del 4 marzo 1848), che qualificava la religione cattolica, apostolica e romana come “la sola religione dello Stato” e gli altri culti allora esistenti come “tollerati, conformemente alle leggi che li riguardano” (art. 1), l'ancora vigente codice penale “Rocco” (del 1930) provvedeva alla tutela della “religione dello Stato” attraverso la punizione di specifici delitti di vilipendio, di offese e di turbamento di funzioni religiose (artt. 402 - 405 c.p.) e del reato contravvenzionale di bestemmia (art. 724 c.p.); gli artt. 402 e 724 facevano riferimento esclusivamente alla religione cattolica, mentre in forza dell'art. 406 i delitti di cui agli artt. 403, 404 e 405 comportavano una pena diminuita se commessi “contro un culto ammesso nello Stato”, secondo la definizione superata che dà nome alla legge n. 1159 del 1929, anch'essa ancora vigente.

Con l'avvento della democrazia, la Costituzione repubblicana (entrata in vigore il 1° gennaio 1948) non solo non riproduceva la qualificazione confessionale dello Stato, ma con un'espressa e specifica enunciazione del principio pluralista in materia religiosa, affermava l'uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni (art. 8, primo comma) e la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione (art. 3, primo comma).

L'effettiva transizione dal sistema confessionista, il cui cardine normativo era costituito dai Patti lateranensi del 1929, a quello pluralista voluto dai Costituenti, ancora oggi non del tutto compiuta, ha incontrato ostacoli e resistenze sia ad opera del legislatore democratico (che non ha ancora provveduto ad abrogare la ricordata “legge sui culti ammessi” e ad emanare una nuova, organica disciplina conforme a Costituzione), sia della pubblica amministrazione (spesso dimentica dell'obbligo di imparzialità sancito dall'art. 97, primo comma, Cost.) sia, in particolare, della giurisprudenza i cui consolidati indirizzi hanno consentito il protrarsi del sistema privilegiario che favoriva in ogni settore dell'ordinamento e della vita sociale la Chiesa cattolica.

L'accordo tra la Stato italiano e la

Santa Sede (del 18 febbraio 1984) che apporta modificazioni al concordato lateranense (pur esso del 1929) ha dato linfa al processo di transizione: se per un verso un ruolo significativo ha rivestito la contestuale attuazione dell'istituto delle intese con le confessioni di minoranza, per altro verso un ruolo non secondario può essere attribuito sia al reciproco impegno al "pieno rispetto" del principio della distinzione degli ordini propri (art. 1), sia alla comune dichiarazione (per quanto indubitabile ne sia il valore meramente simbolico) di considerare "non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano" (n. 1 del Protocollo addizionale).

2. LE TAPPE DELL'EVOLUZIONE

Dopo qualche anno dall'entrata in vigore dei "nuovi accordi", infatti, la Corte costituzionale aveva modo di affermare (sentenza n. 203 del 1989) in modo netto, anche se non del tutto chiaro ed articolato, che gli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Carta fondamentale (il c.d. microsistema delle norme costituzionali in materia ecclesiastica) concorrono "a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica".

E' vero, in generale, che l'autorevole ed espresso riconoscimento non ha prodotto fino ad oggi le molteplici conseguenze pratiche che la portata del principio implica; tuttavia, è certo che esso ha determinato l'avvio di una crisi insuperabile della tutela penale privilegiata della religione cattolica ed ha posto le premesse per una radicale innovazione della copiosa e più che quarantennale giurisprudenza in materia.

Basti ricordare come ancora nel 1965 (sentenza n. 39) la Corte asserisse che l'art. 402 c.p. non violava l'uguaglianza giuridica dei cittadini poiché detta norma "non protegge la religione cattolica come bene individuale di coloro che vi

appartengono, né attribuisce ad essi alcun personale vantaggio, giuridicamente tutelabile", e non viola neanche il principio dell'uguale libertà delle confessioni religiose che - secondo un'affermazione apodittica - "non significa diritto a un'uguale tutela penale".

"L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale", per dirla con le parole adoperate dalla stessa Corte nella sentenza n. 329 del 1997 (ma sarebbe più corretto parlare di un vero e proprio *revirement*), ha preso l'avvio con la sentenza n. 440 del 1995, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 724 c.p., ed ha trovato per ora il suo epilogo nella sentenza n. 508 del 2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "nella forma semplice, esclusivamente ablativa" dell'art. 402 c.p. che puniva il vilipendio della religione dello Stato in via esclusiva.

Ben più dell'esito (per i motivi che saranno specificati in appresso) sono importanti le motivazioni autocritiche che quell'esito hanno sorretto. La Corte ha riconosciuto (sentenza n. 329 del 1997) che la diversità di sanzione penale "è stata di volta in volta giustificata con argomenti non più idonei a consentirne il mantenimento nell'attuale ordinamento" alla stregua dei principi costituzionali di pari dignità ed uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3, primo comma, Cost.) e di uguale libertà di tutte le confessioni davanti alla legge (art. 8, primo comma, Cost.).

La Corte ha dapprima (sentenza n. 925 del 1988) abbandonato quel "criterio quantitativo" individuato nelle sue prime pronunce quale causa di giustificazione delle discipline differenziate e della speciale preminenza riconosciuta alla religione cattolica rispetto alle altre religioni per essere la prima, per antica e ininterrotta tradizione, quella professata dalla "quasi totalità" o dalla "maggior parte" del popolo italiano (sentenze n. 125 del 1957, n. 79 del 1958 e n. 14 del 1973); di conseguenza, ha

dichiarato "ormai inaccettabile" ogni tipo di discriminazione basata "soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose". In modo ancora più esplicito ed accentuato la Corte asseriva poi (sentenza n. 440 del 1995) che "l'abbandono del criterio quantitativo significa che in materia di religione, non valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza", dando così "piena valorizzazione" al primo comma dell'art. 8 Cost., del tutto sottovalutato sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza.

Poco tempo dopo (sentenza n. 329 del 1997) la Corte poneva un'ulteriore premessa per l'attuazione del pluralismo confessionale sancendo l'abbandono di quel "criterio sociologico" che pure essa aveva posto a giustificazione della disciplina differenziata e differenziatrice (quale puntello del criterio quantitativo, che col passare del tempo trovava minore rispondenza nei dati reali) in forza della considerazione che le offese alla religione cattolica susciterebbero reazioni sociali di "maggiore ampiezza e intensità". La pronuncia arrivava ad affermare che "il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale" è "vietato là dove la Costituzione, nell'art. 3, primo comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione". L'innovazione nella lettura del principio di uguaglianza in materia, sostanzialmente elusiva per il passato, è radicale. Tale divieto, per i giudici della Consulta, significa infatti che la protezione del sentimento religioso "non è divisibile ... cosicché non è possibile attribuire rilevanza, in vista della disciplina giuridica, all'esistenza di reazioni sociali differenziate". La Corte, dunque, evidenziava puntualmente il nesso di base tra sistema pluralista e tutela delle minoranze: muovendo dalla considerazione che le reazioni sociali assumono tanta maggior forza quanto più grande

è la loro diffusione nella società, denunciava la contraddizione insita nel subordinare la garanzia dell'uguaglianza, che concorre alla protezione delle minoranze, all'esistenza di reazioni sociali differenziate, ed ammoniva come "diversamente ragionando, si finirebbe per rendere cedevole la garanzia costituzionale dell'uguaglianza rispetto a mutevoli e imprevedibili atteggiamenti della società".

Agli inizi degli anni '90, per i reati in materia di religione del codice Rocco si profilava così una crisi senza rimedio. Nella più recente sentenza (n. 508 del 2000) la Corte ha confermato che "l'atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità" nei confronti di tutte le confessioni religiose, e che di conseguenza sono irrilevanti il dato quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o quella confessione religiosa come pure la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che possono seguire alla violazione dei diritti dell'una o dell'altra di esse.

3. LAICITÀ E TUTELA PENALE

Se le motivazioni della Corte sono in larga parte da condividere, al più potendo dolersi della loro tardività, gli esiti concreti e diretti delle pronunce non sono esenti da considerazioni critiche.

Che la Carta fondamentale protegga l'interesse religioso è affermazione condivisibile; ma non può essere condiviso l'assunto, più o meno implicito, che la Costituzione esiga una specifica tutela penale di questo interesse. Le ragioni di segno contrario sono molteplici: l'evoluzione del diritto penale moderno indica che una siffatta tutela rappresenta l'ultima ratio dell'ordinamento, che opera per fatti criminosi di particolare allarme sociale; la Costituzione non sembra esigere la tutela penale di beni che pure essa protegge; la valutazione se debba o non essere accordata è rimessa solo al legislatore; il legislatore italiano si muove da tempo

nella prospettiva di un'ampia depenalizzazione, che di recente ha riguardato anche la bestemmia (decreto legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, art. 57); alcune confessioni con intesa (come ha ricordato la stessa Corte nella sentenza n. 329 del 1997) hanno dichiarato espressamente di volere rinunciare ad ogni protezione penale speciale del sentimento religioso; i progetti di riforma in materia prevedono una disciplina radicalmente diversa, che mira alla tutela da comportamenti lesivi della libertà religiosa degli individui e non del patrimonio "ideologico" delle confessioni.

La Corte, invece, ha deciso, non senza contrasti al suo interno, si avvalersi di tecniche di decisione eterodosse, che hanno dato corpo a sentenze non a caso definite dalla dottrina "sostitutive" o "manipolative". Essa dapprima ha ampliato in buona sostanza la portata incriminatrice dell'art. 724 c.p. poiché, con una forzatura del criterio letterale e storico di interpretazione, ha considerato l'espressione "divinità" come riferita ad ogni confessione; ha poi unificato la pena per le offese alle confessioni mediante vilipendio di cose (art. 404 c.p.) ricorrendo ad un artificio verbale che ha trasformato la pena diminuita prevista dall'art. 406 c.p. nella pena base; da ultimo, si è vista "costretta" a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 c.p. (non estensibile alle confessioni diverse dalla cattolica) per la dichiarata impossibilità di emanare pronunce meramente additive in materia penale a causa della riserva di legge posta dall'art. 25 della Costituzione.

Per incidens, può ancora osservarsi che i giudici della Consulta non hanno ritenuto di affrontare d'ufficio la questione (non sollevata dal giudice *a quo*) della compatibilità del reato di vilipendio in questione con l'espressa garanzia costituzionale della libera manifestazione del pensiero, di sicuro rilievo generale poiché la Corte stessa ancora di recente ha riconosciuto che "per tutti i reati di questa natura, si

pongono delicati problemi di confine con l'area della libertà di espressione" (sentenza n. 531 del 2000), e di ancora più specifico rilievo nel nostro settore in forza della norma, rimasta ininterrottamente in vigore dalla "legge delle Guarentigie" (art. 2, ultimo comma, legge 13 maggio 1871), che dispone che "la discussione in materia religiosa è pienamente libera" (oggi art. 5 legge n. 1159 del 1929).

Malgrado queste considerazioni critiche, un approccio più attento ed una valutazione complessiva della giurisprudenza in esame consentono di evidenziare come i giudici della Consulta abbiano offerto un contributo all'evoluzione democratica del diritto ecclesiastico di grande interesse.

La dottrina ecclesiasticistica – placatesi le passioni civili che avevano animato il dibattito degli anni '70 sulla fine della c.d. "era costantiniana" e sull'auspicato ritorno al "diritto comune" – è parsa infatti adagiarsi in un generico ed astratto accoglimento da parte di molti del principio di laicità, al quale si è accompagnato il tentativo di alcuni di ridurne quanto più possibile la portata.

Dopo la pronuncia n. 203 del 1989, le resistenze all'accettazione del principio supremo di laicità hanno dato vita a quella "metamorfose interpretativa" (per riprendere la formula di Guerzoni) che lo ha declassato ad enunciato di bassa capacità prescrittiva, privo di incidenza immediata e diretta sul corno normativo dell'ordinamento.

Per comprendere come sia stata possibile questa sorta di "contrappasso" – in forza del quale un principio supremo è stato ridotto ad enunciato di "retorica costituzionale", così come era già avvenuto per il principio del pluralismo confessionale (art. 8, primo comma, Cost.) – è opportuno ricordare che la Corte aveva asserito nella sentenza n. 203 del 1989 che il principio "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello

Stato per la salvaguardia della libertà di religione", ed ancora che "l'attitudine laica dello Stato-comunità... si pone a servizio della coscienza civile e religiosa dei cittadini".

Un'analisi interpretativa del passo anzidetto ha fatto sì che alcuni commentatori ne estrapolassero e privilegiassero il profilo "interventista" e promozionale. E' stata coniata così l'ambigua formula della "laicità positiva", che è valsa a giustificare sia le vecchie sia le nuove differenziazioni, le quali ultime hanno dato vita ad un sistema di disuguaglianza "graduata" fondato sulla tecnica del rendere praticabile l'accesso allo strumento pattizio solo ad alcune confessioni minoritarie (la cui selezione, operata per lo più alla luce del criterio sociologico, presenta non pochi aspetti di discrezionalità). Ambigua formula che, ancora, ha fatto sì che fosse trascurato lo sforzo teorico di individuare i molteplici contenuti e le modalità operative del principio di laicità, nel timore forse che nel futuro esso potesse rappresentare (l'immagine è di Dalla Torre) «una sorta di "grimaldello" con cui progressivamente espungere dal nostro ordinamento norme ed istituti, nei quali si riflette attualmente la rilevanza giuridica del fatto religioso».

Appare dunque un paradosso della storia del pensiero giuridico che le norme volute dal Costituente per affermare la pari dignità sociale e l'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione e l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose siano (state) interpretate nel senso che legittimino (*rectius*, non possano impedire) il permanere delle disuguaglianze che invece avrebbero dovuto rimuovere, anche dopo il formale riconoscimento del carattere laico della Repubblica.

4. I COROLLARI DELLA LAICITÀ NEGLI APPROFONDIMENTI DELLA CORTE

La Corte, dicevo, ha dato un significativo contributo alla individuazione dei

contenuti della laicità: se alcune affermazioni possono talvolta essere apparse casuali, esaminate nella loro successione temporale consentono di seguire le tracce di un "percorso" che ha messo in luce quelli che ben possono chiamarsi i "corollari" del principio (o, per usare l'espressione adoperata dalla Corte nella sentenza n. 508 del 2000, il suo "riflesso") - immediatamente operativi nella disciplina dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose, al punto che in giurisprudenza cominciano ad aversi casi di applicazione diretta - che per mera comodità possono così sintetizzarsi:

- Suo fondamento pluralista.
- Irrelevanza del dato numerico.
- Irrelevanza del dato sociologico.
- Divieto di discipline differenziate in base all'elemento della religione.
- Doveri dell'equidistanza e dell'imparzialità.
- Regola della distinzione degli ordini.
- Doverosa tutela delle minoranze religiose.
- Legittimità della legislazione promozionale di tutela delle libertà di religione.
- Specificità degli interessi confessionali da tutelare con lo strumento pattizio.

La Corte, dopo avere evidenziato nella sentenza n. 203 del 1989 come il principio di laicità assicuri la garanzia della libertà di religione "in regime di pluralismo confessionale e culturale", ha ribadito nella sentenza n. 508 del 2000 che il principio anzidetto caratterizza "in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse". La Corte così rifiuta (doverosamente) un'idea di laicità "neutralizzante" che, negando le peculiarità e l'identità di ogni credo, persegua invece un obiettivo di tendenziale e progressiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nell'intimità della coscienza. Il pluralismo confessionale "aperto" del progetto costituzionale, al contrario, si alimenta

della convivenza di fedi diverse e alimenta a sua volta il carattere democratico dello Stato repubblicano, che rifiuta una laicità improntata al sistematico ricorso allo strumento giuridico del divieto (quella che in Francia è chiamata "de combat") e ne favorisce una concezione che promuove l'esercizio delle libertà e dei diritti umani in condizioni di uguaglianza.

Nell'ordinamento italiano d'ora in avanti, come si è già evidenziato, i poteri pubblici rispettosi del dettato costituzionale non potranno prendere in considerazione (tanto nella fase della elaborazione legislativa, quanto in quella della attuazione amministrativa e, ancora, in quella della applicazione giurisprudenziale) il dato numerico della appartenenza confessionale ed il dato sociologico dell'accettazione più o meno ampia di un credo religioso da parte della società e delle istituzioni. L'uno e l'altro non possono più costituire, come è avvenuto per il passato, legittimi criteri distintivi per discipline e trattamenti differenziati, con una attuazione lungamente attesa del principio di uguaglianza in riferimento al fattore religioso.

Lo Stato ha, ancora, il dovere costituzionale di mantenersi in condizione di equidistanza dalle credenze di fede, positive o negative che siano, non potendo valutarne la conformità a canoni prefissati e non potendo esprimere giudizi comparativi di meritevolezza. Conseguentemente, i suoi organi ed i suoi funzionari devono improntare il loro operato al pieno rispetto del dovere dell'imparzialità, ossia devono tenere condotte omogenee ed uniformi nei confronti di tutte le organizzazioni confessionali.

Questi due doveri operano sia **all'interno** del sotto-sistema costituito da tutte le confessioni religiose presenti sul territorio dello Stato, indipendentemente dal loro standard organizzativo e dall'eventuale accesso alla legislazione pattizia, sia **all'esterno** nel confronto delle stesse con altre orga-

nizzazioni di tendenza portatrici di convinzioni non fideistiche. Essi, ancora, presentano un nesso evidente con il principio della "distinzione dell'ordine" delle questioni civili da quello dell'esperienza religiosa", la cui portata è rimasta sottovalutata da buona parte della dottrina, resta anche ad estenderne l'operatività oltre il dettato dell'art. 7, primo comma, Cost. che lo riferisce soltanto alla Chiesa cattolica. Infatti, la "distinzione tra «ordini» distinti", che "caratterizza nell'essenziale il fondamentale o «supremo» principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato" (sentenza n. 334 del 1996) comporta non solo che lo Stato non possa avvalersi di precetti, apparati e strutture confessionali per il raggiungimento dei suoi fini (come già ha riconosciuto la Corte in forma espressa a proposito del giuramento decisorio nel processo civile), ma anche che, viceversa, nessuna confessione possa avvalersi di precetti, apparati e strutture dello Stato per il raggiungimento dei propri.

L'impatto di questo principio sul sistema attuale di commistione degli apparati della Chiesa cattolica e dello Stato richiede una rivisitazione di non poche norme pattizie e unilaterali (in via esemplificativa, della vigente disciplina dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, del servizio di assistenza religiosa per le forze armate, negli istituti di detenzione e di pena e nella sanità pubblica, ecc.) al fine di evitare che specifiche attività con fine diretto e prevalente di religione e di culto siano assolate da persone che, legate alla Chiesa da un rapporto gerarchico, rivestano altresì la qualifica di dipendenti con rapporto di pubblico impiego.

Una vera novità deve essere considerato il riferimento alla protezione delle minoranze. Il principio di laicità esige il rispetto dell'uguaglianza dei cittadini e dell'uguale libertà delle confessioni senza che possa avere rilievo il diverso apprezzamento sociale che esse incontrano, perché la garanzia costituzionale dei due diritti non può cedere "rispetto a mutevoli e imprevedibili atteggiamenti

della società" proprio perché essa "concorre alla protezione delle minoranze" (sentenza n. 329 del 1997). La Corte, dunque, non è andata lontana dall'affermare in modo esplicito la funzione riequilibratrice del principio di uguaglianza nel contesto di un sistema pluralista che garantisca a tutte le confessioni un'effettiva parità di *chances*, sconfessando (sempre in via esemplificativa) l'indirizzo emergente nella legislazione regionale di legare le misure agevolative e promozionali in favore delle confessioni minoritarie alla stipula delle intese e ad un apprezzabile radicamento sul territorio.

Di certo più significativo è l'aggiustamento operato da ultimo dalla Corte rispetto alla concezione della laicità "positiva". Essa ha richiamato testualmente l'affermazione (fatta nella sentenza n. 203 del 1989) che il principio di laicità non implica "indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni", ma ha precisato (forse con un "eccesso" di motivazione) che esso legittima "interventi legislativi a protezione della libertà di religione" poiché allo Stato "spetta soltanto il compito di garantire le condizioni che favoriscono l'espansione della libertà di tutti e, in questo ambito, della libertà di religione" (sentenza n. 508 del 2000). Non possono dunque ritenersi legittimi interventi promozionali speciali a sostegno sia dei profili organizzativi sia della libertà religiosa dei credenti di una determinata confessione, quale che essa sia, ma solo interventi direttamente mirati a proteggere (non a favorire) la libertà religiosa dei credenti nell'ambito di un impegno promozionale in favore di **tutte le libertà**.

Ancora, la Corte nella sentenza appena sopra citata (con un "eccesso" di motivazione se possibile più accentuato del precedente) ha precisato un aspetto basilare del rapporto tra legislazione unilaterale e normativa pattizia: la prima deve conformarsi al principio di uguaglianza, ma resta "ferma naturalmente la possibilità di regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro specificità, i rapporti

dello Stato con la Chiesa cattolica tramite lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese (art. 8)". Il diffuso indirizzo dottrinale che auspica la costruzione "in progress" di un "diritto comune dei culti", volutamente dimentico delle singole specificità, da realizzare per sommatoria delle intese "fotocopia" stipulate nel tempo, è così decisamente sconfessato.

Gli accordi, infatti, devono apprestare tutela alle esigenze specifiche delle confessioni che abbiano interesse alla disciplina bilaterale dei loro rapporti con lo Stato, a salvaguardia della loro identità. La ragionevolezza delle differenziazioni così introdotte riposa nella reale loro corrispondenza e nella ragionevole e proporzionata loro adeguatezza alle specificità fatte valere ed accettate. Il vizio di illegittimità costituzionale colpirebbe, di conseguenza, sia accordi che apprestino tutela ad interessi non specifici di una confessione, sia che, viceversa, non apprestino tutela ad interessi specifici, sia che apprestino una tutela differenziata non proporzionata, per eccesso o per difetto, alla concreta specificità da salvaguardare.

5. LA "FORZA POLITICA" DELLA CORTE NELLA GUIDA DEL PROCESSO DI TRANSIZIONE

Se l'aver ritenuto in passato che la Corte avesse svolto un'attività di indirizzo politico nella fase storica della revisione concordataria e della prima attuazione delle intese è parso andare oltre il segno di una valutazione meramente tecnica, oggi appare non censurabile evidenziare la forza politica delle sue decisioni nel processo di transizione da un sistema confessionista in senso cattolico verso un sistema rispettoso del principio di laicità. Se è vero che l'attività di supplenza è cresciuta di pari passo con l'appannamento e le contraddizioni dell'indirizzo politico in materia ecclesiastica dei governi che si

sono succeduti nell'ultimo decennio, è opportuno ricordare che da parte del Parlamento è mancato il seguito legislativo alle molte sentenze che hanno evidenziato la non conformità delle discipline normative oggetto del giudizio di legittimità costituzionale alle norme ed ai principi della nostra Carta. Con puntiglio la Corte ha sottolineato (nella sentenza n. 508 del 2000) come l'art. 402 c.p. rappresentasse un "anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il legislatore", malgrado i ripetuti inviti a provvedere alla riforma dei reati in materia di religione, di modo che essa "deve ora provvedere ... nell'esercizio dei suoi poteri di garanzia costituzionale".

Tuttavia non può essere sottaciuto quel che appare uno "straripamento" della Corte, che ha sì doverosamente supplito all'inerzia legislativa, ma ha finito con l'operare scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. I giudici della Consulta, infatti, hanno palesato l'esistenza di una alternativa tra "una generale disciplina equiparatrice" ed "una eliminazione altrettanto generalizzata di ogni protezione penale speciale diretta del sentimento religioso" ed hanno ribadito che "il ripristino dell'uguaglianza violata [può] avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi i casi discriminati" (sentenza n. 329 del 1997). Il fatto è che la Corte, quando ha potuto (e lo ha potuto con tecniche "artificiose" nel caso dell'art. 724 c.p. prima e dell'art. 404 c.p. poi, che hanno condotto ad un esito sostanzialmente additivo) ha privilegiato rispetto alla eliminazione delle norme frutto di "valutazioni e apprezzamenti legislativi differenziati e differenziatori" l'istanza equiparatrice rispetto all'*an* ed al *quantum* della pena (sentenza n. 329 del 1997). Solo da ultimo, con riferimento all'art. 402 c.p., essa ha espressamente escluso la possibilità di estenderne "la portata per ricomprendervi i casi discriminati", confermando l'orientamento consolidato che dalla "particolare riserva di

legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e pene" fa discendere "l'esclusione delle sentenze d'incostituzionalità aventi valenze additive" (sentenza n. 508 del 2000), sebbene nei casi prima ricordati della bestemmia e dell'offesa alla religione mediante vilipendio di cose essa abbia operato una scelta di campo non motivata e non di sua competenza sulla necessità e meritevolezza di una tutela penale della religione e/o del sentimento religioso.

Al riguardo, infatti, la Corte è parsa non tenere nel debito conto che il disegno di legge che detta "Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui «culti ammessi»", approvato dal Consiglio dei Ministri una prima volta il 13 settembre 1990 e una seconda il 3 luglio 1997, riscrive le norme incriminatrici del codice Rocco mirando a tutelare non più il patrimonio di fede delle confessioni ma la libertà di religione e di culto dei fedeli, mediante la punizione dei comportamenti che ne ostacolano il libero esercizio.

6. CONCLUSIONI

Il sistema di tutela penale discriminante e discriminatoria può dirsi prossimo alla scomparsa. La Corte di Cassazione, infatti, facendo forse per la prima volta applicazione diretta del principio di laicità e del corollario del dovere dello Stato di equidistanza ed imparzialità (e la novità non è di poco conto), ha investito la Corte (con ordinanza di rimessione del 18 dicembre 2000) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 405 c.p. che, punendo il turbamento di funzioni religiose del culto cattolico con pena differenziata rispetto a quella prevista dall'art. 406, per il caso che lo stesso reato sia commesso a danno di altra confessione, dà così luogo ad "una discriminazione costituzionalmente inammissibile".

E' facile prevedere che la Corte non potrà sottrarsi alla pronuncia di una sentenza dell'identico tenore di quella relativa all'art. 404, primo comma, c.p. dichiarando la norma impugnata costitu-

zionalmente illegittima nella parte in cui prevede la pena della reclusione fino a due anni "eccedente" quella diminuita prevista dall'art. 406.

Poiché è anche facile prevedere che il disegno di legge sulla libertà religiosa dovrà ancora attendere (anche alla luce dell'insolita circostanza che il Presidente Berlusconi nel discorso alle Camere per il voto di fiducia non ha fatto alcun cenno all'indirizzo politico in materia ecclesiastica del suo Governo), sino a quando un giudice non si troverà a giudicare un imputato di offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone l'art. 403 c.p. che lo punisce sarà, dunque, l'ultima norma incriminatrice del codice Rocco in materia a restare immutata, a dispetto della indiscussa violazione del principio di laicità e dei suoi corollari. Realisticamente, il protrarsi dell'attesa non arrecherebbe un danno irreparabile: l'incriminazione degli autori di siffatti reati è stata talmente sporadica che si può davvero parlare di reati a punizione eventuale la cui previsione assolve una funzione repressiva in chiave simbolica.

Ben altri, invero, sono i settori-chiave dell'ordinamento in cui urge l'attuazione del principio di laicità: e tuttavia l'evoluzione della giurisprudenza della Corte ha avuto, a dispetto del modesto rilievo concreto, la funzione -simbolica per un verso, ma foriera di importanti sviluppi per altro- di attestare che l'era dell'applicazione del principio di uguaglianza senza distinzione di religione ha avuto inizio.

BIBLIOGRAFÍA (1997-2001)

F. RIMOLI, *Tutela del sentimento religioso, principio di eguaglianza e laicità dello Stato*, in *Giur. cost.* 1997, p. 3343 ss.

G. CASUSCELLI, *La Consulta e la tutela penale del sentimento religioso: «buoni motivi» e «cattive azioni»* (nota a *Corte cost.* n. 329 del 1997), in *Quad. dir. pol. eccl.* 1998, p. 1007 ss.

A.G. CHIZZONITI, *Il vento delle sentenze della Corte costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in *Cass. pen.* 1998, p. 1575 ss.

G. FIANDACA, *Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione*, in *Foro. it.* 1998, 26 ss.

G. FONTANA, *Il principio supremo di laicità nello Stato democratico-pluralista e la tutela penale del sentimento religioso*, in *Giur. it.* 1998, 987 ss.

C. GIRALDI, *Sulla pretesa tutela del sentimento religioso individuale (in margine alla declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 404 c.p.)*, in *Ind. Pen.* 1998, p. 783 ss.

M. JASONNI, *Illegittimità costituzionale del vilipendio e tutela penale nelle aporie della più recente giurisprudenza*, in *Quad. dir. pol. eccl.* 1998, p. 991 ss.

V. PALOMBO, *Cenni sulla tutela penale del sentimento religioso alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 329/97: problemi e prospettive*, in *Dir. eccl.* 1998, II, p. 3 ss.

A.L. RAVA', *Corte costituzionale e religione di Stato*, in *Dir. e soc.* 1998, p. 559 ss.

P. COLELLA, *La tutela penale del sentimento religioso dopo la decisione della Consulta n. 329/1997*, in *Corriere giuridico* 1999, p. 256 ss.

A. VITALE, voce *Tutela della sensibilità religiosa*, in *Digesto disc. pubbl.*, XV, Torino, 1999.

R. BRICHETTI, *Dietro l'anacronistica discriminazione la testimonianza dell'inerzia del legislatore*, in *Guida al diritto - il Sole-24 Ore*, 2000/44, pp. 78 ss.;

P. CAVANA, *La caducazione del delitto di vilipendio della religione dello Stato*.

- Luci ed ombre di un'incostituzionalità annunciata*, in *Giur. cost.* 2000, p. 3990 ss.
- N. COLAIANNI**, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, ed. Cacucci, Bari 2000.
- G. CONSO**, *Nessuna religione sarà più tutelata di fronte al vilipendio?*, in *Avvenire* del 22 novembre 2000, p. 4.
- G. DALLA TORRE**, *Quella sentenza lascia un vuoto*, *ibidem*.
- G. DI COSIMO**, *Coscienza e costituzione*, ed. Giuffrè, Milano 2000.
- E. DI SALVATORE**, *Il sentimento religioso nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.* 2000, p. 4419 ss.
- M. LUCIANI**, *Abolito il vilipendio. Fedi e Stato le uguali libertà*, in *La Stampa*, del 21 novembre 2000, p. 1.
- M. OLIVETTI**, *Incostituzionalità del vilipendio della religione di Stato, uguaglianza senza distinzioni di religione e laicità dello Stato*, in *Giur. Cost.* 2000, p. 3972 ss.
- B. RANDAZZO**, *Vilipendio della religione: una dichiarazione d'incostituzionalità "obbligata"?*, *ibidem*, p. 3979 ss.
- P. COLELLA**, *L'abolizione del reato di vilipendio della religione di Stato*, in *Corriere giuridico* 2001, p. 335 ss.
- L. STILO**, *Dalla 'morte' del principio di laicità dello Stato alla sua resurrezione*, in *Il Nuovo Diritto* 2001, II, pp. 364 ss.